

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio, beni pubblici

CDX22

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

dicembre 2015

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-153-9

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

dicembre 2015

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **DEMANIO MARITTIMO, FLUVIALE E LACUALE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: 14 dicembre 2015 - collana: CODEX, a cura di Paolo Loro - materia: demanio e beni pubblici - tipologia: raccolta - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-153-9 - codice: CDX22 - nic: 22 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) fax: 049 9710328 - email: info@exeo.it www.exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

Il ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 14/12/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

TITOLO I

Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni
delle acque pubbliche

Capo I

Concessioni e riconoscimenti di utenze

Art. 1.

[Abrogato]

Art. 2.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
- b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
- c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi reggenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.

Art. 3.

Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.

Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.

Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.

Art. 4.

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

Art. 5.

In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione.

Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua iscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da L. 4.000 a L. 40.000.

Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.

Art. 6.

Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: potenza nominale media annua, Kw 220.
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono, accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

Art. 8.

L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benessere del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 9.

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1 bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

1 ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.

A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore. Il consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.

Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Art. 10.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il consiglio superiore si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata la istruttoria.

Art. 11.

Per la domanda prescelta l'ufficio del Genio civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo.

Il richiedente deve depositare presso la cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla metà di un'annata del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento.

La cauzione può essere incamerata nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza.

Art. 12.

Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti.

Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il consiglio superiore, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto è stabilito al capo II.

Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte.

Non possono però, fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame.

Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il consiglio superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Art. 12 bis.

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
- b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

- a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
- b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
- c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

Art. 13.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Art. 10.

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore, del Comune, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11.

Le miniere esistenti nella Regione sono date in Concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12.

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi a cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che, per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Legge 21 gennaio 1949, n. 8. Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali.

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'art. stesso, già decuplicati a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

Art. 4.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'articolo 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila.

Art. 5.

Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

È ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso.

In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

Art. 6.

Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanon, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.

Art. 7.

Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotto - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.

**Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, n. 981.
Modificazione dell'art. 22 del regolamento approvato con regio
decreto 1° dicembre 1895, n. 726, riguardante concessione per
l'occupazione di spiagge lacuali.**

(G.U. 9 gennaio 1954, n. 6)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

Art. unico.

Il parere del Consiglio di Stato sulle domande di concessione di spiagge e di aree lacuali di cui all'art. 22 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726, è obbligatorio nei soli casi in cui siano presentate opposizioni o la concessione investa una superficie superiore ai metri quadrati 1000 oppure quando l'ammontare del canone per tutto il periodo della concessione superi la somma di L. 1.500.000.

Legge 27 dicembre 1953, n. 959. Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 14/12/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Se il bacino imbrifero è compreso in più Province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,

al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione [1].

Il sovracanone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;
- b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi [2];
- c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanon, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva [3].

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanon sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

[1] L'art. 1 della L. 30 dicembre 1959, n. 1254 ha così interpretato autenticamente il presente comma: «Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montati, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa. Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale».

[2] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi infra l'art. 4 della L. 22 dicembre 1980, n. 925.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Decreto Direttoriale 22 novembre 2013. Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015.

(G.U. 5 dicembre 2013, n. 285)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891

con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261; per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in € 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in € 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; mentre per quelli con potenza nominale media superiore a 3000kW detta misura è stata aggiornata ad € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Vista la nota in data 12 novembre 2013 n. 63031 dell'Istituto Centrale di Statistica con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita), nel periodo di ottobre 2011 - ottobre 2013, è stata pari al + 3,4 %;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 22,88 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2.

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n. 002/TRI/DI/BIM) a € 30,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Decreto 22 novembre 2013. Revisione della misura del sovraccanone
per impianti idroelettrici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22
dicembre 1980, n. 925.**

(G.U. 13 dicembre 2013, n. 292)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

AGENZIA DEL DEMANIO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanonici annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di £ 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 - £. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 - £. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 - £. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 - £. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 - £. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 - £. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 - £. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 - £. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 - £. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 - £. 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 - £. 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 - € 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 - € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 - € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 - € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanonici previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lett. a) del R.D. n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2011-ottobre 2013 è stata + 3,4 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - in G.U. - Serie generale n. 270 - del 18 novembre 2013;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2014-2015, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,53 a € 5,72, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,35 a € 7,60 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,19 e di € 0,25;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 7,60, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

NORME REGIONALI

ABRUZZO

Legge Regionale 24 agosto 1992, n. 83. Disposizioni intorno alle opere marittime, ai porti e approdi turistici, alle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative. - Sezioni I e II

(B.U. 9 settembre 1992, n. 28)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

Sezione I

Art. 1 Opere marittime relative ai porti.

Le attribuzioni in materia di opere marittime relative ai porti regionali, a esclusione di quelli di prima categoria e di seconda categoria prima classe, di cui agli artt. 5 del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 e 13 del R.D. 26 settembre 1904 n. 713, sono esercitate, ai sensi dell'art. 88, n. 1 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in conformità delle indicazioni stabilite dalla Regione in sede di programmazione, nel contesto delle attività produttive, economiche e di trasporto del territorio abruzzese e in armonia con la programmazione nazionale del settore.

La programmazione regionale degli interventi indica le opere da costruire, quelle da ristrutturare o completare e stabilisce le tipologie e i tempi degli interventi stessi, anche per ciò che riguarda le attrezzature e i servizi, graduandoli in rapporto a una scala di priorità, nell'ambito delle disponibilità derivanti dagli stanziamenti inseriti nei bilanci annuali e pluriennali.

Alle indicazioni programmatiche della Regione si conformano i piani regolatori dei porti e degli approdi nonché gli interventi dei soggetti pubblici e privati.

Per le opere portuali statali da realizzare sui beni del demanio, l'accertamento di conformità alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi è effettuato ai sensi del comma 2 dell'art. 81 del D.P.R. n. 616, restando comunque salve le competenze statali in ordine al demanio e alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale e alla Polizia doganale.

Art. 2 Realizzazione delle opere.

La costruzione, la gestione e manutenzione delle opere di competenza della Regione o degli altri enti pubblici può essere affidata, mediante concessione, a soggetti anche privati ai sensi dell'art. 18 del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, sulla base di appositi disciplinari, in conformità a uno schema tipo approvato dalla Regione.

Sezione II

Art. 3 Porti e approdi turistici.

Gli strumenti di programmazione regionale danno indicazioni in ordine alla localizzazione, strutturazione e gestione dei porti e degli approdi turistici, formulando un apposito piano che distingue le varie strutture in:

- a) porti turistici. Sono le sezioni dei porti ordinari e gli appositi porti destinati e adibiti in via permanente quale base attrezzata dei natanti da diporto, al fine del loro rimessaggio, dell'alaggio e della manutenzione;
- b) approdi turistici. Sono le installazioni fisse adibite al servizio della nautica da diporto, anche parzialmente sprovviste delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lett. a). Si distinguono in stanziali quando gli ormeggi sono destinati all'uso di utenti predeterminati e di transito se destinati alla ricezione di imbarcazioni di passaggio;
- c) punti di approdo. Sono le aree del demanio marittimo destinate all'imbarco e sbarco degli utenti, alla loro ristorazione e al rifornimento dei natanti;
- d) punti di ormeggio. Sono le installazioni realizzate dagli alberghi e dagli altri organismi ricettivi di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217, per consentire ai propri clienti la sosta, l'assistenza tecnica e il rifornimento di carburanti ai natanti da diporto.

I porti e gli approdi turistici di che trattasi riguardano la navigazione esercitata a scopi sportivi e ricreativi senza fini di lucro, effettuata con i mezzi da diporto di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 Piano regolatore.

Il piano di cui al precedente art. 3 viene attuato mediante apposito piano regolatore per ogni singolo porto o progetto di massima per ciascun approdo.

Non possono essere realizzati porti e approdi turistici non inseriti negli strumenti programmatici e urbanistici di cui alle disposizioni precedenti.

Art. 5 Regime delle aree demaniali.

I rapporti e gli approdi turistici che siano da costituire e gestire sulle aree del demanio statale sono sottoposti alle normative relative a tali beni, anche per quanto attiene al regime concessorio.

Le relative funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione, ai sensi e nei limiti dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 6 Pianificazione.

I piani regolatori dei singoli porti e i progetti di massima di ciascun approdo turistico, di cui al precedente art. 4, contengono anche le relative norme di gestione e sono redatti a cura dei Comuni, in conformità degli strumenti programmatici e urbanistici. Essi vengono approvati con delibera della Giunta regionale che può introdurre modifiche e varianti, a seguito di istruttoria del competente Servizio del Genio civile e parere favorevole del CRTA.

I richiedenti la concessione di cui all'articolo precedente devono, fatte salve le disposizioni dell'art. 37, comma 1 Cod. Nav., effettuare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere e dei servizi nel rispetto dei piani e progetti di cui al comma 1.

I comuni o i loro consorzi ove costituiti in enti concessionari ai sensi del precedente art. 5, possono affidare la gestione delle opere e dei servizi da essi realizzati a soggetti pubblici o privati, sulla base di una convenzione tipo previamente approvata dalla Giunta regionale.

Nel caso di sussistenza o di costituzione di un ente di gestione dei porti e approdi turistici, è facoltà del medesimo promuovere, elaborando le relative proposte, i piani regolatori e i progetti di massima di cui al comma 1, da sottoporre ai competenti organi comunali.

Art. 7 Contenuto dei piani e progetti.

I piani e progetti di cui al precedente art. 4 devono contenere l'indicazione delle spese occorrenti per l'uso dell'area, per la realizzazione delle opere e dei servizi e sono obbligatoriamente corredati di due studi distinti di cui uno sulla condizione geologica e geotecnica delle aree impegnate e uno riguardante l'andamento, nei vari mesi dell'anno, delle correnti marine da cui è interessato il litorale. Tali studi devono dimostrare inequivocabilmente l'accertata idoneità dei siti sotto il profilo della sicurezza sia degli impianti che dei natanti e delle persone.

Art. 8 Punti di approdo e punti di ormeggio.

La realizzazione di punti di approdo e di punti di ormeggio, di cui alle lett. c), d) del precedente art. 3, fermo restando quanto previsto dalla presente legge circa la programmazione regionale ed il particolare regime delle aree demaniali ove ricorrente, è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del Comune interessato previo parere favorevole del competente Servizio del Genio civile.

Legge Regionale 12 novembre 1997, n. 127. Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali.

(B.U. 21 novembre 1997, n. 18)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

Art. 1 Delega delle funzioni amministrative relative alla ordinaria manutenzione

1. Tutti i Comuni sede di porto o di approdo, le cui competenze sono delle Regioni, sono delegati a provvedere nell'ambito degli ambiti portuali:

- a) alla pulizia degli stessi;
- b) alla fornitura di energia elettrica;
- c) alla pubblica illuminazione ed alla manutenzione dei relativi impianti;
- d) alla manutenzione della viabilità ed alla segnaletica stradale;
- e) alla manutenzione del verde pubblico;
- f) alla manutenzione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti.

Sono altresì tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a detti servizi e attività e a provvedere all'erogazione delle spese.

2. La Giunta regionale concorre a tale onere con il trasferimento agli stessi Comuni in unica soluzione anticipata dei fondi all'uopo annualmente stanziati nel proprio bilancio di previsione per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi.

3. Le Amministrazioni Comunali introitano tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio e della totalità delle somme loro erogate, trasmettono alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto finale della spesa in conformità alle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 11 settembre 1979 n. 43.

4. Le attività di straordinaria manutenzione degli ambiti portuali e di escavazione dei fondali permangono nelle competenze regionali e si esplicano per tramite del Genio Civile di Pescara o in caso di impossibilità dello stesso attraverso la concessione del finanziamento in favore, rispettivamente, dell'Ente Porto di Giulianova, dell'ASI Val Pescara e dell'ASI di Vasto o, in alternativa, in favore dei Comuni di cui al primo comma.

5. La Giunta regionale provvede con proprio atto alla ripartizione dei fondi disponibili per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi e ad individuare l'importo da accantonare per rispondere a segnalazioni dei Comuni per nuove necessità emergenti non prevedibili o preventivabili.

Art. 2 Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in lire 750.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità afferenti al capitolo 151414.

2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- Cap. 151414 denominato: "Manutenzione, riparazione ed illuminazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti. Escavazione dei porti; manutenzione e nuova realizzazione opere di difesa della costa e ripascimento arenili R.D. 14 luglio 1907, n. 542 - R.D.L. 17 gennaio 1935, n. 105 - art. 69 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

- in diminuzione lire 750.000.000

- Cap. 151533 (di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 1, Sett. 15, Cat. 5 Sez. 10) denominato: "Oneri per concorso regionale alla spesa dei Comuni per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi".

- in aumento lire 750.000.000

3. Per gli esercizi successivi all'onere si fa fronte mediante utilizzazione delle somme annualmente attribuite al capitolo 151414.

4. Il capitolo 151414 assume la seguente diversa denominazione: "Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili R.D. 14 luglio 1907, n. 542, art. 69 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

Art. 3 Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 48. Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 12)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

1. La Regione Abruzzo, conformemente ai suoi principi statutari, promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne, anche attraverso la fruibilità, compatibile con l'ecosistema ambientale, dei bacini lacustri e delle aree ad essi prospicienti per attività nautiche, sportive, turistiche e culturali.

Art. 2 Obiettivi.

1. La Regione, anche previa audizione degli Enti locali interessati, ferme restando le competenze riservato allo Stato dalla normativa nazionale di riferimento:

- a) regola la navigazione nei bacini lacustri per garantire la sicurezza delle attività nautiche;
- b) determina le condizioni per l'effettuazione delle pratiche sportive nelle acque lacustri;
- c) favorisce il turismo naturalistico e culturale, nella salvaguardia nell'ecosistema lacustre e delle aree prospicienti;
- d) promuove occasioni di nuova occupazione.

Art. 3 Utilizzo delle acque dei bacini lacustri.

1. Nei bacini artificiali, e in generale in tutti i bacini lacustri soggetti a vincoli o limitazioni posti dagli Enti utilizzatori delle acque per produzione di energia elettrica, per scopi irrigui o per altre attività oggetto di concessione, la navigazione è consentita purché venga effettuata nel rispetto delle concessioni esistenti e previa autorizzazione o nulla - osta dell'Ente titolare della competenza in materia.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ove se ne ravvisi la necessità per il contemperamento di diritti e interessi di cui siano titolari o portatori soggetti diversi, si provvede con lo strumento della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi amministrazione o Enti coinvolti ed è fatta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Regione procederà con apposita normativa, alla revisione dei disciplinari di utilizzo delle acque lacustri al fine di conciliare gli interessi degli Enti utilizzatori delle acque con le attività nautiche da espletarsi nei bacini medesimi.

TITOLO II

Navigabilità e competizioni sportive

Art. 4 Tipologia dei natanti.

6. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.

Art. 33 Relazione annuale.

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, l'amministratore dell'Azienda presenta una relazione alla Giunta provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

Art. 34 Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8;
- b) il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5;
- c) il decreto del Presidente della giunta provinciale 22 giugno 1981, n. 20;
- d) il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1983, n. 4;
- e) il decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 1981, n. 6.

Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano 13 febbraio 1995, n. 667. Approvazione delle tariffe dei canoni per le concessioni ed autorizzazioni attinenti al demanio idrico provinciale.

(B.U. 28 marzo 1995, n. 13)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 14/12/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA D.G.P. 2 MAGGIO 2000, N. 1484

La Giunta provinciale

Delibera

1. di approvare l'allegata tariffa dei canoni per le concessioni ed autorizzazioni attinenti al demanio idrico provinciale come descritto all'art. 6, comma 1 del D.P.G.P. 28 ottobre 1994, n. 49 con le decorrenze stabilite dall'art. 29 dello stesso regolamento di esecuzione;
2. la discrezionalità dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo a fissare gli importi fra il minimo e il massimo è legata ai seguenti criteri: utilità economica tratta dal concessionario, ubicazione, valore e sfruttamento del bene, investimenti necessari, disponibilità di impianti utilizzabili e entità degli oneri e delle limitazioni subiti dalla pubblica amministrazione;
3. rilevando che il canone di godimento di un bene demaniale ha valore di corrispettivo dell'uso del bene (cfr. Cas. 9 luglio 1973, n. 1964 in Giur. it. Mas. 1973), l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può - con provvedimento particolarmente

motivato - fissare canoni anche superiori o inferiori a quelli di cui alla tariffa allegata, in quanto trattasi di limiti massimi rispettivamente minimi solo di massima;

4. la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio provinciale.

Allegato

Tariffario per le concessioni ed autorizzazioni attinenti al demanio idrico provinciale

A) Transito sugli argini e su pertinenze del demanio idrico:

a) per uso industriale e commerciale canone annuo 400 Lire per ml minimo contrattuale annuo Lire 100.000.-

Per il transito occasionale e per le autorizzazioni aventi durata inferiore a 365 giorni il canone può essere ridotto fino al 50%, mentre può essere aumentato fino al 100% per un transito con frequenza intensiva o con mezzi pesanti;

b) non è soggetto al pagamento di un canone, alla luce dell'art. 25 della legge provinciale del 12 luglio 1975 n. 35, il transito per esigenze della tradizionale lavorazione di terreni agricoli o forestali. Non si fa luogo all'applicazione di un canone neanche per le piste ciclabili, per gli acquicoltori, per i veicoli di enti pubblici o quando si tratta dell'unico accesso alla propria dimora;

c) il transito è comunque libero per gli organi della pubblica sicurezza e della polizia urbana e rurale, per tutti gli altri organi di controllo in servizio, per interventi di soccorso e di prevenzione nonché per terzi che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e per i titolari di concessioni ed autorizzazioni idrauliche nell'ambito del tratto interessato qualora il transito è previsto nel relativo atto concessorio;

d) è consentito il rilascio di autorizzazioni collettive a favore di enti pubblici o consorzi, qualora per la pluralità di persone, risulti impossibile o particolarmente gravoso l'individuazione dei singoli utenti;

Dato che l'impegno burocratico per le autorizzazioni non soggette a canone è irrilevante, si prescinde dalla richiesta di rimborso delle spese istruttorie.

B) Occupazione di demanio idrico provinciale

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

a) occupazioni pluriennali:

- da lire 50 a lire 700 per mq all'anno: minimo contrattuale annuo lire 100.000

- da lire 30 a lire 400 per ml all'anno: minimo contrattuale annuo lire 60.000

b) occupazioni temporanee:

- da lire 10 a lire 100 per mq al giorno: minimo contrattuale giornaliero lire 10.000

- da lire 10 a lire 70 per ml al giorno: minimo contrattuale giornaliero lire 8.000

Il canone per le occupazioni temporanee non deve superare il canone annuo fissato per i provvedimenti pluriennali.

c) Il canone per l'occupazione di spazio sovrastante o sottostante è ridotto del 50% qualora la gestione del bene demaniale non subisce nessun aggravio.

C) Affitto

Per le utilizzazioni dei terreni appartenenti al demanio idrico a scopo agricolo si applicano i criteri di determinazione dei canoni stabiliti dalla norma vigente in materia di affitto dei fondi rustici minimo contrattuale annuo lire 30.000

D) Estrazione di materiale e cessione di legname di taglio

a) il canone normativo per il materiale da estrarre dal demanio idrico provinciale è fissato in lire 3.500/m3.

b) corrispettivo per la legna da ardere, tagliata ed accatastata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.P. 28 ottobre 1994, n. 49: al metro stereo lire 30.000

c) corrispettivo per la legna da ardere in piedi: al metro cubo lire 5.000

È in facoltà dell'Azienda speciale stabilire un aumento o una diminuzione fino al 50%; tale discrezionalità è legata alla qualità e quantità del prodotto e alla sua ubicazione. Nessun corrispettivo è richiesto per la ramaglia minuta.

E) Sono esenti da canone i manufatti di cui all'articolo 24 del D.P.G.P. 28 ottobre 1994, n. 49.

Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano 29 maggio 2007, n. 1736. Approvazione dei nuovi canoni per le concessioni ed autorizzazioni attinenti al demanio idrico ed adeguamento degli stessi per gli atti concessori in corso di validità.

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. Per le concessioni ed autorizzazioni, rilasciate o rinnovate nell'ambito del demanio idrico a norma del D.P.G.P. 28 ottobre 1994 n. 49, sono fissati i seguenti nuovi canoni:

A) Occupazione di demanio idrico provinciale:
- occupazioni pluriennali

utilizzazione dei terreni per attività produttive (incluso attività alberghiera e commerciale):
da 0,20 a 20,00 Euro per m2 all'anno - canone minimo annuo 60,00 Euro;

- occupazioni pluriennali

(esclusi utilizzi per attività produttive)

da 0,05 a 2,50 Euro per m2 all'anno - canone minimo annuo 60,00 Euro;

- occupazioni pluriennali

di fondi adibiti ad usi agricoli

- solo per le utilizzazioni dei terreni appartenenti al demanio idrico a scopo agricolo da parte di coltivatori diretti

(escluse aree per depositi, parcheggi, attività diverse):

da 0,14 a 0,38 Euro per m2 all'anno (frutteto, vigneto e altre colture)

da 0,005 a 0,05 Euro per m2 all'anno (culture erbacee, prati e similari)

- canone minimo annuo 36,00 Euro;

- occupazioni pluriennali

con cavi, condutture, ecc.

da 0,05 a 0,40 Euro per ml all'anno

- canone minimo annuo 36,00 Euro;

- occupazioni temporanee:

da 0,20 a 0,80 Euro per m2 / ml al giorno

- canone concessorio minimo 36,00 Euro.

Qualora il canone per le occupazioni temporanee, calcolato come sopra, superasse quello stabilito per le occupazioni pluriennali, viene applicato il canone annuo fissato per le occupazioni pluriennali.

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

B) Esenzioni

Sono esenti da canone i manufatti di cui all'articolo 25 del D.P.G.P. 28 ottobre 1994 n. 49.

Sono esenti da canone le condutture per l'immissione di acque meteoriche.

Sono esenti da canone le occupazioni per lavori di sistemazione e manutenzione di ponti ed altre opere od impianti già autorizzati dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

C) Estrazione di materiale e cessione di legname da taglio:

a) canone per l'estrazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, ecc): 4,00 Euro al m3;

b) corrispettivo per la legna da ardere, tagliata ed accatastata dall'Azienda speciale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.P. 28 ottobre 1994, n. 49: 25,00 Euro al metro stereo;

c) corrispettivo per la legna da ardere in piedi: 4,00 Euro al m3.

È in facoltà dell'Azienda speciale stabilire un aumento o una diminuzione fino al 50%. Tale discrezionalità è legata alla qualità e quantità del prodotto e alla sua ubicazione. Nessun corrispettivo è richiesto per la ramaglia minuta.

D) Transito sugli argini e su pertinenze di cui alla DelibG.P. 2 maggio 2000 n. 1484:

Il canone di cui al punto a) lettera A) della deliberazione citata viene sostituito come segue:
Euro 0,25 per ml - minimo contrattuale annuo 60,00 Euro.

Tutte le altre disposizioni della delibera rimangono invariate.

E) Occupazioni senza titolo

In caso di occupazioni poste in essere senza concessione od autorizzazione viene applicata una tariffa pari al canone normalmente dovuto per l'occupazione in oggetto maggiorato del 100%, salva l'applicazione anche delle sanzioni stabilite dall'art. 26 della L.P. 12 luglio 1975 n. 35.

La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione e le occupazioni che si protraggano oltre il termine o che vengano effettuate in difformità dalle prescrizioni della concessione o della autorizzazione sono equiparate a quelle precedenti.

F) Determinazione del canone

La discrezionalità dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo a fissare gli importi fra il minimo e il massimo è legata ai seguenti criteri: utilità economica tratta dal concessionario, ubicazione, valore e sfruttamento del bene, investimenti necessari, disponibilità di impianti utilizzabili ed entità degli oneri e delle limitazioni subiti dalla Pubblica Amministrazione.

Rilevando che il canone di godimento di un bene demaniale ha valore di corrispettivo dell'uso del bene, l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può - con provvedimento motivato - fissare canoni anche superiori od inferiori a quelli sopra indicati, in quanto trattasi di limiti massimi, rispettivamente minimi, solo indicativi.

2. I canoni relativi alle concessioni pluriennali in corso vengono aumentati a decorrere dal corrente anno del 20%.

L'Ufficio demanio idrico provvede all'atto dell'adeguamento dei canoni all'arrotondamento in aumento dei singoli importi all'unità di Euro.

In ogni caso vanno applicati almeno i canoni concessori minimi stabiliti con la presente deliberazione.

3) I canoni sopra indicati entrano in vigore dal giorno in cui la presente deliberazione diventa esecutiva.

4) Le entrate derivanti dai canoni sopra indicati vengono introitate al capitolo 320.15 del bilancio provinciale "Proventi dalle concessioni relative al demanio idrico".

5) La precedente D.G.P. n. 5131 del 30 dicembre 2002 è annullata.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Decreto del Presidente della Provincia di Trento 20 settembre 2013,
n. 22-124/Leg. Regolamento di attuazione del capo I della legge
provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque
pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale.**

(B.U. 24 settembre 2013, n. 39, supplemento n. 4)

TESTO VIGENTE AL 14/12/2015

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.1336 del 19/11/2010 - Relatore: Giulio Veltri -
Presidente: Ettore Leotta

Sintesi: E' illegittimo il provvedimento di autotutela, relativo ad un bene rientrante nel demanio marittimo, che non tenga conto del fatto che il bene è stato successivamente incluso nel demanio stradale ed è stato altresì oggetto di apposita convenzione con l'ANAS.

Estratto: «Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione allegata al controricorso, l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto della sola demanialità marittima dell'area così come rilevata dalle risultanze catastali, non tenendo in considerazione l'esistenza della convenzione stipulata dal ricorrente con l'ANAS sul presupposto del diverso titolo demaniale (stradale) e la pertinenza stradale delle opere in cemento armato esistenti. Ciò è sufficiente, a prescindere dal titolo di demanialità effettivamente attribuibile all'area collocata al di sotto ed in corrispondenza del viadotto stradale, ad evidenziare l'erronea valutazione delle circostanze di fatto compiuta dall'amministrazione in occasione ed ai fini dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente riteneva, infatti, di essere in possesso di un titolo validamente rilasciato dall'amministrazione titolare del relativo potere, a fronte del quale corrispondeva periodicamente un canone. Se vi fosse stato un problema di formalizzazione del passaggio dell'area da qua, dal demanio marittimo a quello stradale, tale da giustificare il tenore inibitorio dell'ingiunzione gravata, esso avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, fermo restando, in sede processuale, l'onere di impugnazione incidentale della convenzione stipulata dall'ANAS sul presupposto della demanialità stradale dell'area.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.44293 del 29/10/2014 - Relatore: Renato Grillo
- Presidente: Aldo Fiale

Sintesi: Sussiste il reato di innovazione non autorizzata sul demanio marittimo e non quello di arbitraria occupazione laddove l'innovazione venga eseguita in una area demaniale che il soggetto già occupa legalmente, essendo munito della relativa concessione, e la stessa non determini alcun abusivo ampliamento dell'area occupata.

Estratto: «2. Correttamente il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 55 c.n. che sanziona le innovazioni non autorizzate poste in essere sul demanio: come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, "qualora le innovazioni non autorizzate non determinino una abusiva occupazione dell'area demaniale ovvero quando vengano eseguite in una area demaniale che il soggetto già occupa legalmente, essendo munito della relativa concessione, e le stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell'area occupata, si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, il quale, al contrario del reato di arbitraria occupazione, non ha natura

permanente, in quanto la consumazione cessa con l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata. Il permanere delle innovazioni, infatti, è un semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non già, come l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicché il termine prescrizione comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione abusiva" (tra le tante Sez. 3A 25.3. 1997, Russo Volpe, Rv. 208390; idem 30.1.2003 n. 10642, Rosetti F., Rv. 224356; idem 16.2.2006 n. 11541 P.G. in proc. Giuliano e altro, Rv. 223676).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.24294 del 10/06/2014 - Relatore: Enzo Iannelli - Presidente: Mario Gentile

Sintesi: Deve ritenersi occupazione abusiva ex art. 1161 c.n., l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento

Estratto: «I giudici di merito proprio per la collocazione nella golena, nello spazio piano compreso tra la riva del fiume Sisto ed il suo argine, dei manufatti, nonché per il fatto che la Regione Lazio denegava all'indagato il rinnovo della concessione delle aree interessate alle costruzioni per l'inottemperanza alle ordinanze che disponevano la eliminazione e il ripristino dello stato dei luoghi nello status quo ante, hanno confermato la misura cautelare reale. Ne consegue che deve ritenersi occupazione abusiva ex art. 1161 c.n., l'acquisizione o il mantenimento senza titolo del possesso di uno spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (cfr. Cass. pen. sez. 3^a n. 10960 del 6.10.1992; Cass. pen. sez. 3^a n. 2853 del 12.2.1999). Con la conseguenza che del reato deve essere chiamato a rispondere chi, al momento dell'accertamento, abbia la materiale disponibilità del bene demaniale, in via immediata ovvero in via mediata attraverso il manufatto sullo stesso realizzato, in quanto l'illecito consiste nel mantenere la zona demaniale indisponibile agli usi cui è deputata (Cass. pen. sez. 3^a 10.3.2000 - Parisi). Inoltre è da considerare occupazione abusiva anche duella protrattasi dopo la scadenza del titolo (cfr. Cass. pen. sez. 3^a n. 16570 del 24.1.2007).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> BENE GIURIDICO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.20399 del 18/05/2015 - Relatore: Gastone Andreazza - Presidente: Claudia Squassoni

Sintesi: La occupazione abusiva di demanio marittimo di cui all'art. 1161 c.n., consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sicché, per la configurabilità del reato, non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico

tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale.

Estratto: «Questa Corte ha a più riprese affermato che integra occupazione del demanio marittimo la condotta di ormeggio di un'imbarcazione comunque effettuata con sistemi stabili come corpi morti, impianti fissi e gavitelli (da ultimo, argomentando a contrario, Sez. 3^a, n. 49328 del 14/11/2013, D'Errico, Rv. 257349; nonché Sez. 3^a, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni, Rv. 217638; Sez. 3^a, n. 2953 del 12/02/1999, P.M. in proc. Caricchio, Rv. 213164); infatti la occupazione abusiva di cui all'art. 1161 c.n., consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sicché, per la configurabilità del reato, non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. Del resto, una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della fattispecie di occupazione abusiva di cui alla norma in esame rimanda necessariamente ad una situazione di possesso del luogo sostanzialmente stabile o comunque duratura e non facilmente rimuovibile (come quando è appunto realizzata attraverso la collocazione di un corpo morto) oppure ad una presenza notevolmente invasiva, così da disturbare il normale godimento pubblico dell'area (cfr., in motivazione, Sez. 3^a, n. 33471 del 05/07/2006, Campione, Rv. 235123).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.23505 del 05/06/2014 - Relatore: Santi Gazzara - Presidente: Aldo Fiale

Sintesi: La modifica dell'art. 1161 cod. nav., operata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 96 del 2005 ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha sostituito la indicazione degli specifici vincoli "di cui agli artt. 55, 714 e 716" con riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono a maggior ragione da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della Navigazione.

Estratto: «Rilevasi che l'art. 1161 c.n., comma 1, sia nel testo attuale, sia nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 96 del 2005, art. 19, comma 2, configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo, finalizzato ad impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene, dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento; potere di fatto che esclude o, comunque, significativamente comprime l'uso pubblico del bene stesso, come necessariamente deriva dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di m. 30 dal confine demaniale. Invero, l'art. 1161, citato, nel testo previgente così statuiva: "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato". La sopracitata novella ha sostituito le parole "non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716" con "non osserva i vincoli cui è assoggettata la

proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti". In tal modo, lungi dal realizzare una depenalizzazione, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, il Legislatore ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha sostituito la indicazione degli specifici vincoli "di cui agli artt. 55, 714 e 716" con riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono a maggior ragione da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della Navigazione (Cass. n. 45930/2013; Cass. n. 42346/2013).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.42404 del 17/11/2011 - Relatore: Amedeo Franco - Presidente: Giuliana Ferrua

Sintesi: Il bene giuridico tutelato dall'art. 1161 cod. nav. è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale.

Estratto: «Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il giudice del merito, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che, contrariamente a quanto assume la difesa, non erano gli ospiti ma i dipendenti dell'albergo che ogni mattina trasportavano e posizionavano sulla spiaggia ombrelloni e lettini ben allineati, non limitandosi ad aiutare il singolo ospite quando questi fosse sceso in spiaggia ed avesse sistemato in modo causale la propria attrezzatura. In sostanza, erano mantenuti ogni giorno sulla spiaggia, dall'alba al tramonto, un rilevante numero di ombrelloni e lettini, siti a breve distanza l'uno dall'altro e posizionati in modo ordinato ed allineato, a disposizione di un ben determinato gruppo di persone ed a prescindere dalla effettiva presenza sul posto di questa ultime, così occupando, anche inutilmente, una vasta zona di arenile, intercludendone l'accesso ai terzi. Esattamente, quindi, è stato ritenuto integrato il reato contestato, dal momento che "l'occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere il possesso o, comunque, una situazione fattuale di detenzione con il bene in modo corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di godimento sia esso reale o personale, contraddistinto dalla continuità o dalla stagionalità cioè senza un carattere transeunte, dall'esclusione del diritto collettivo di uso per uno spazio non limitato ed un tempo apprezzabile in modo da impedire la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale" (Sez. 3, 8.11.2000, Bartoletti).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> CONFISCA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.28981 del 18/07/2012 - Relatore: Santi Gazzara - Presidente: Saverio Felice Mannino

Sintesi: La sentenza che dichiara estinto il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. non può disporre la confisca ex art. 240 c.p. dell'attrezzatura afferente all'attività dello stabilimento balneare.

Sintesi: L'attrezzatura afferente alla attività dello stabilimento balneare può considerarsi prezzo del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e non può, pertanto, essere confiscata ex art. 240 c.p..

Estratto: «Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, dal vaglio a cui è stata sottoposta l'impugnata sentenza, in correlazione col motivo di impugnazione formulato, emerge che il decidente ha disposto la confisca dei beni oggetto di sequestro, in difetto dei presupposti ex lege richiesti per l'applicazione di detta misura, nonché di motivata giustificazione sul punto. Infatti, non si ravvisa, nella specie, la sussistenza di quegli elementi indicati dall'art. 240 cod. pen. commi 1 e 2, in quanto non c'è stata sentenza di condanna, né la attrezzatura afferente alla attività dello stabilimento balneare può considerarsi prezzo del reato.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.6753 del 21/02/2012 - Relatore: Guicla Mulliri - Presidente: Aldo Fiale

Sintesi: Il giudice penale è privo di legittimazione a disporre la confisca di opere o manufatti eseguiti in presenza di violazioni al codice della navigazione in quanto la misura è incompatibile con quelle amministrative speciali, specificamente previste dall'anzidetta normativa ed espressamente attribuite alla competenza della P.A..

Estratto: «E', invece, fondata la doglianza di cui al secondo motivo dal momento che il giudice penale è privo di legittimazione a disporre la confisca di opere o manufatti eseguiti in presenza di violazioni al codice della navigazione in quanto la misura è incompatibile con quelle amministrative speciali, specificamente previste dall'anzidetta normativa ed espressamente attribuite alla competenza della pubblica amministrazione.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.20399 del 18/05/2015 - Relatore: Gastone Andreazza - Presidente: Claudia Squassoni

Sintesi: Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della fattispecie di occupazione abusiva di demanio marittimo di cui all'art. 1161 c.n. rimanda necessariamente ad una situazione di possesso del luogo sostanzialmente stabile o comunque duratura e non facilmente rimovibile (come quando è appunto realizzata attraverso la collocazione di corpi morti, impianti fissi e gavitelli) oppure ad una presenza notevolmente invasiva, così da disturbare il normale godimento pubblico dell'area.

sicurezza. In tale contesto le funzioni della Capitaneria di porto, ai sensi dell'articolo 30 del codice della navigazione, attengono essenzialmente ai profili della sicurezza, della vigilanza e della polizia, e non si estendono ai profili concernenti i rapporti, anche di natura economica, fra concessionario ed utenti. Nell'esercizio dei propri poteri la Capitaneria di porto potrà disciplinare le questioni inerenti alla sicurezza, quale, ad esempio l'accesso all'approdo o le modalità per l'utilizzazione delle imbarcazioni, senza peraltro intervenire su aspetti che, non rientrando fra quelli ricompresi nell'art. 30 cod. nav., che devono restare disciplinati, anche sotto il profilo economico, da negozi di diritto comune fra il concessionario e gli utenti.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> CONCESSIONI PLURIME

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1972 del 16/04/2014 - Relatore: Vito Poli - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: Tutte le disposizioni sancite dall'art. 18, l. n. 84 del 1994, incluso il divieto di ottenere una seconda concessione previsto dal comma 7, trovano testuale applicazione nei confronti delle sole imprese terminaliste.

Sintesi: E' illegittimo escludere dalla gara per l'affidamento di un servizio pubblico concernente l'attività di traffico merci il titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata per la realizzazione e gestione di un approdo turistico per la nautica, non operando il divieto di cui all'art. 18, comma 7, l. 84/1994 nei confronti delle imprese non terminaliste.

Estratto: «h) parimenti illegittima è la seconda causa di esclusione per le seguenti plurime autonome ragioni: I) tutte le disposizioni sancite dall'art. 18, l. n. 84 del 1994, incluso il divieto previsto dal comma 7, trovano testuale applicazione nei confronti delle sole imprese terminaliste come si evince, in chiave sistematica, anche dall'art. 16 della medesima legge che definisce le operazioni portuali ed i servizi complementari ed accessori, senza menzionare quelli per cui è causa; II) la gara ha certamente ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizio pubblico e non di una concessione di bene demaniale, come risulta per tabulas dal tenore testuale della lex specialis (conformemente, per altro, ai parametri di individuazione di tale istituto elaborati da ultimo dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 7 del 2014, cui si rinvia a mente dell'art. 99, co. 3, c.p.a.); III) l'intimata società è titolare, nel porto di Santa Maria di Leuca, di una concessione demaniale marittima rilasciata dall'autorità regionale, per la realizzazione e gestione di un approdo turistico per la nautica, da diporto che nulla ha a che fare con il traffico merci oggetto dell'attività delle imprese terminaliste; IV) il divieto di partecipare ad una gara per la gestione di un servizio pubblico – che si traduce nella sostanza in una causa di esclusione - deve essere esplicitato in una norma espressa ed univoca, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 41, co. 1 bis, codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 9 del 2014), in quanto un siffatto divieto è lesivo dei valori comunitari e costituzionali della libertà di impresa e di prestazione dei servizi e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o peggio analogica.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.887 del 11/06/2014 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'obbligo del rispetto di evidenza pubblica in relazione all'affidamento di spazi demaniali e portuali sono principi tanto consolidati e radicati in materia da rendere evidente l'insostenibilità alla pretesa che il Presidente di un'Autorità portuale, oltretutto privo di un'autonoma competenza rispetto agli organi gestionali in ordine al rilascio di concessioni superiori a quattro anni di durata, possa impegnare l'Autorità al rinnovo futuro di concessioni identiche, in favore degli stessi soggetti concessionari preesistenti, sia per spazi che per utilizzo.

Estratto: «Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli impegni assunti nel protocollo d'intesa intervenuto in data 8.1.2007 fra Presidente dell'Autorità e concessionari ricorrenti, con particolare riferimento alla corrispondenza funzionale e quantitativa degli spazi demaniali che sarebbero stati oggetto della nuova concessione. Invero, la lettura proposta da parte ricorrente non appare sostenibile, in specie alla luce di un corretto e ragionevole inquadramento delle posizioni e delle situazioni prese in esame dal predetto accordo, da svolgersi alla luce dei superiori principi (di origine e valenza sovranazionale) concernenti l'obbligo del rispetto di evidenza pubblica in relazione all'affidamento di spazi demaniali e portuali. Principi tanto consolidati e radicati in materia (oltre che compiutamente richiamati in sede di ricorso incidentale) che, in relazione all'oggetto della presente controversia, rendono evidente l'insostenibilità ad una pretesa quale quella avanzata dall'odierna parte ricorrente: che il Presidente di un'Autorità portuale, oltretutto privo di un'autonoma competenza rispetto agli organi gestionali in ordine al rilascio di concessioni superiori a quattro anni di durata, possa impegnare l'Autorità al rinnovo futuro di concessioni identiche, in favore degli stessi soggetti concessionari preesistenti, sia per spazi che per utilizzo. E' ben vero che il Presidente dell'AP, proprio per il ruolo che riveste, può azionare la conclusione di accordi quale quello in esame, in specie laddove si tratti di esaminare la situazione di concessionari (in scadenza) espressivi di peculiarità dell'ambito portuale interessato. Ciò peraltro non può ritenersi all'evidenza fonte di vincolo puntuale ed insuperabile per la futura azione della stessa Autorità portuale, dal Presidente rappresentata, in ordine all'automatico rilascio di concessioni dettagliate (anche con riferimento agli spazi): sia per la insussistenza della competenza dell'organo; sia per l'impossibilità di invocare alcun diritto di insistenza o di rinnovo in capo ai precedenti concessionari; sia per l'impossibilità di garantire identità di spazi, anche (ma non solo) alla luce delle superiori scelte pianificatorie. Il diritto alla ricollocazione ed il diritto al rilascio di nuove concessioni identiche alle precedenti integrano concetti prima facie insostenibili nel contesto ordinamentale ormai ampiamente consolidato, e che già era tale all'epoca dell'accordo (cfr. ad es. Cons. di St., VI, 25.1.2005 n. 168 e Tar Liguria n. 2252006). Conseguentemente, nessun legittimo affidamento, nei termini

dettagliati invocati nella specie, può essere vantato laddove lo stesso si venga a fondare su presupposti contrari ai principi fondamentali della materia.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: La specialità della disciplina contemplata dal D.P.R. n. 509/1997 non esclude la vigenza dei principi posti da una norma di principio quale è l'art. 12 legge 241/1990.

Sintesi: Anche in materia di strutture per la nautica da diporto, la concessione di un bene demaniale marittimo deve essere senz'altro subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui la P.A. deve attenersi.

Sintesi: L'applicazione dell'art. 5 D.P.R. 509/1997 deve, in ogni caso, conformarsi agli obblighi di evidenza pubblica e non può prescindere dal previo esperimento della pubblicità e dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione della concessione.

Estratto: «6.§.IV.21. Il venticinquesimo motivo è stato respinto dal Tar sul rilievo che sarebbe stato rispettato l'articolo 5 del d.p.r. n. 509/1997, essendo stato scelto il progetto F. Anche questa affermazione non è condivisa dagli appellanti, in quanto il procedimento di cui all'art. 5 del d.p.r. 905/1997 non è idoneo a soddisfare le esigenze di pubblicità previste dalla normativa interna a base comunitaria, in quanto si risolve in una pubblicazione presso la sola capitaneria di porto (Cons. stato Sezione VI 24 febbraio 2007 n. 914). Inoltre nemmeno nell'anno 2000 vi era stata alcuna comparazione tra domande, perché si era proceduto all'affidamento a trattativa privata - senza pubblicità e senza possibilità di presentare domande concorrenti - dell'estesissimo compendio immobiliare di proprietà pubblica. Inoltre il Tar sbaglia quando afferma che l'altra società C. a r.l. aveva presentato la domanda nel 2000, in quanto l'aveva invece presentata nel lontano 1992. Sarebbe stata dunque necessaria una procedura di evidenza pubblica. La pubblicità ed il confronto concorrenziale sarebbero del tutto mancati, come risulterebbe anche dalla circostanza per cui la concessione demaniale marittima assentita con atto formale il 1 febbraio 2007 prot. n. 1095/2007 ha un contenuto ben diverso da quello che era stato delineato nel programma dell'anno 2000. Nel 2000, in effetti, era stata chiesta una concessione demaniale marittima per sessant'anni e per 174.730 m² mentre del 2007 ne è stata rilasciata una per 104 anni per una superficie di 217.327,37 per opere ben più consistenti. La pubblicità e la gara si sarebbero dovute rispettare comunque con riguardo al contenuto della concessione demaniale del 2007. L'assunto merita di essere integralmente condiviso con le ulteriori precisazioni che seguono. Pregiudizialmente si deve negare che la F. potesse ab origine opporre un qualche precedente titolo giuridico all'affidamento diretto della concessione. A tal fine era irrilevante il rapporto discendente dalla convenzione dell'8.5.1990 in base alla quale la F. era titolata solamente alla gestione dell'ex-discardica C. Né poteva esser ritenuto sussistente un diritto di prelazione o di preferenza dipendente dalla presentazione e dall'approvazione da parte del C.C. di O. (con la delibera n. 202/1988) dell'originario progetto per un'area verde "Parco Baia Verde", in quanto tale piano concerneva un'opera minore e del tutto differente. Neppure la successiva convenzione del 14.9.1991, con cui si era modificato l'oggetto ed era stata aggiunta la facoltà di richiedere alle

autorità la concessione demaniale marittima, poteva essere considerata preclusiva della necessità di una pubblica evidenza. Sotto l'aspetto sostanziale deve ricordarsi che l'art. 1, D.P.R. n. 509 del 1997 fa riferimento alla necessità del rispetto dei principi dell'art. 20, legge n. 59 del 1997, che, al comma 3, lett. c), richiama i principi generali di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. Pertanto la specialità della disciplina non esclude la vigenza dei principi posti da una norma di principio quale è l'art. 12 della L. n. 241/1990 in ordine all'imparzialità ed alla trasparenza: a detta normativa sono soggetti "...non solo la concessione di sovvenzioni e sussidi, ecc., ..." ma anche "... l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati", in quanto sono espressione concreta dei cardini costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 maggio 2005 n. 2345). Di norma, cioè, la concessione di un bene demaniale marittimo deve essere senz'altro "... subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi", come recita il cit. art. 12. In definitiva l'applicazione dell'art. 5 D.P.R. n. 509 del 1997 doveva, in ogni caso, conformarsi agli obblighi di evidenza pubblica e non avrebbe potuto prescindere, nel caso, dal previo esperimento della pubblicità e dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione (che devono essere resi previamente noti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa). E ciò a prescindere dal fatto che il procedimento di cui all'art. 5 del d.p.r. n. 509/1997 fosse stato iniziato ad istanza di parte. Infatti anche nell'ipotesi in cui il procedimento inizi non già per volontà dell'amministrazione bensì sulla base di una specifica richiesta di uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene, le concessioni di beni pubblici, essendo assimilate ad atti negoziali, non sfuggono, come si è più volte enunciato, ai principi che impongono l'espletamento di un confronto concorrenziale tra i soggetti potenzialmente interessati. Il che vale se non altro perché il risultato del procedimento consiste nel consentire ad un imprenditore di operare sul mercato in vista di una possibilità di lucro (sulla necessità di assicurare, in materia di utilizzo di un area demaniale marittima per finalità imprenditoriali, una procedura competitiva ispirata ai principi comunitari di trasparenza e non discriminazione, cfr. anche Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5). Nella fattispecie concreta la pubblicazione del progetto il 2 luglio 1992, fatta dalla Capitaneria di Porto relativamente alla richiesta di concessione demaniale marittima, si poneva in violazione del ricordato art. 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i. siccome priva di criteri di valutazione e preferenza. D'altro canto, per la legittimità sostanziale del procedimento non può essere sufficiente l'avvenuto pregresso esperimento della previa pubblicizzazione della richiesta di concessione quando l'intervento sia stato, come nel caso, via via interessato da una progressiva radicale modificazione del progetto, che, comportando l'alterazione della situazione iniziale -- e quindi la par condicio dei potenziali aspiranti -- implica la necessità della rinnovazione della procedura ad evidenza pubblica. Anche per questa ragione l'affidamento avrebbe dovuto essere in ogni caso oggetto di una rinnovata procedura di pubblica evidenza. Quello di cui si doveva dare pubblicità era il progetto finale dell'intervento, così come previsto nella concessione demaniale marittima rilasciata il 1/02/07 prot. 1095 con durata di 99 anni (esclusi i 5 anni per i lavori). Per giunta, essendo tali vicende temporalmente collocate successivamente all'art. 31 della L. 24 novembre 2000 n. 340, di abolizione della pubblicità integrativa dell'inserzione degli atti sul Foglio degli annunci legali agli albi pretori delle amministrazioni (di cui alla L. 30 giugno 1876 n. 3195), la sola pubblicazione della domanda di concessione demaniale sull'albo pretorio del comune, come previsto dall'art. 4 d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 sul regime di pubblicità delle

domande di concessione demaniale, essendo misura del tutto insufficiente a garantire una concreta possibilità di conoscenza alle imprese che operano nel settore, avrebbe dovuto essere integrata, con le forme di pubblicazione degli atti previste nell'art. 24 commi 1 e 2 l. 24 novembre 2000 n. 340 (abrogato dall'art. 256 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis"). Tali forme prevedevano la pubblicazione della domanda di concessione avanzata dal soggetto interessato almeno su uno o più siti informatici individuati con d.m. 6 aprile 2001 al fine di dare adeguata pubblicità alla (ri-avviata) procedura di affidamento della concessione demaniale. Come ultima notazione si può pure osservare che la fattispecie in esame concerne un intervento che, alla fine, aveva assunto una complessità strutturale tale da superare di gran lunga l'ambito della mera concessione demaniale assentibile con una procedura ex art. 12 della L. n. 241/1990. Il progetto aveva finito per inglobare contenuti estranei alla semplice concessione demaniale, ed anche alla convenzione urbanistica, che travalicava l'ambito ontologico del procedimento dell'art. 12 della L. n. 241/1990, ma implicava la necessità del ricorso addirittura al "project financing". Il progetto avrebbe dovuto essere necessariamente affidato, previo l'esperimento di una procedura di cui agli art. 37 bis e ss., l. n. 109 del 1994 (oggi art. 153, d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti"). Nulla è stato invece espletato nel caso di specie! L'affidamento diretto senza l'esperimento di alcuna evidenza pubblica alla Fin.in è dunque radicalmente illegittimo e di conseguenza lo sono la concessione demaniale assentita con atto formale il 1° febbraio 2007 prot. n. 1095/2007 e tutti gli atti a ciò conseguenti (per il mancato previo esperimento della procedura di "project financing" di cui agli art. 37 bis e ss., l. n. 109/1994 cit.) .»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> PROVA MOTORI

Estratto: «Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, spetta al capo del circondario marittimo la regolamentazione di tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, inoltre, l'esercizio delle attività professionali (tra cui anche la manutenzione e riparazione di imbarcazioni e motori) è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima e, eventualmente, all'iscrizione in appositi registri da essa tenuti. Come si evince anche nelle difese dell'avvocatura erariale, il tenore di tali norme, che non prevedono facoltà di delega in favore dei concessionari, implicano che la disciplina contenuta nelle ordinanze regolamentari adottate dall'autorità marittima deve essere talmente dettagliata da non riservare margini di discrezionalità al direttore della struttura privata concessionaria (tanto più, per le considerazioni sopra svolte, qualora la concessionaria stessa sia in regime di concorrenza con alcuni dei soggetti economici interessati ad accedere al porto). Il potere di vigilanza della concessionaria, pertanto, nello svolgimento dell'attività di gestione e custodia del bene demaniale (con correlata potestas escludendi), deve limitarsi a verificare il rispetto, da parte degli utenti e operatori vari, delle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze dell'autorità marittima; in sostanza alla concessionaria non può riservarsi un potere discrezionale di determinare quali condotte sono lecite e quali ledono invece gli interessi

pubblici (inquinamento, ordine pubblico, sicurezza, ecc...); fermo restando che la stessa, con diligenza e buona fede, deve adottare tutte le misure per la salvaguardia dei beni che ha in custodia (es. verificare l'identità e la registrazione degli operatori, che i medesimi siano autorizzati dai proprietari a recarsi a bordo delle imbarcazioni, ecc...). In questa ottica, è evidente, ad esempio, come la verifica della regolarità contributiva o fiscale spetti ad altre autorità e non certo alla concessionaria di un bene pubblico. La concessionaria, inoltre, nell'ambito del regolamento d'uso del bene demaniale approvato dall'autorità marittima, non deve consentire quei comportamenti che siano effettivamente pericolosi o molesti per i beni e gli utenti, senza eccedere, però, a tal fine, dai limiti del principio di proporzionalità e adeguatezza allo scopo, cioè senza arrivare ad abusare del proprio potere di vigilanza e gestione, finendo per vietare comportamenti che non superano la normale tollerabilità, in quanto per prassi sono normalmente svolti nei porti turistici; salvo, peraltro, il divieto di eseguirli in determinati orari, normalmente dedicati al riposo, come, del resto, appare già previsto, anche nel caso in esame. Ad esempio, la prova motori può essere vietata in orari notturni o pomeridiani normalmente dedicati al riposo delle persone, ma non in senso assoluto; salvo impedire, ovviamente, lavori che per la loro entità (immissione notevole di fumi e rumori) devono essere ontologicamente svolti presso le officine. È fatto notorio che in tutti i porti turistici si assiste normalmente a quotidiane attività manutentive e di piccole riparazioni svolte da operai o dagli stessi armatori (alcuni, anzi, trovano proprio in queste piccole attività il loro modo di passare momenti di svago e di approfondire la conoscenza della propria imbarcazione); quindi la molestia che eccede la normale tollerabilità (della quale la prassi sociale è un importante indice rivelatore) deve avere caratteristiche peculiari di durata ed intensità, e non può essere individuata nella semplice e comune attività manutentiva e di prova motori, senza alcuna specifica ulteriore connotazione idonea a renderla potenzialmente dannosa o di disturbo. Né, continuando, appare ragionevole che, per ogni operazione di pulizia delle sentine le barche debbano essere alate necessariamente, parendo sufficiente, viceversa, allo scopo di salvaguarda del tratto di mare dato in concessione, che i liquidi inquinanti siano prelevati in modo tale da evitarne il versamento e lo smaltimento in mare.»

TAR MOLISE n.763 del 16/11/2011 - Relatore: Massimiliano Ballorani - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: La prova motori nel porto turistico può essere vietata in orari notturni o pomeridiani normalmente dedicati al riposo delle persone, ma non in senso assoluto; salvo impedire, ovviamente, lavori che per la loro entità (immissione notevole di fumi e rumori) devono essere ontologicamente svolti presso le officine.

Sintesi: È fatto notorio che in tutti i porti turistici si assiste normalmente a quotidiane attività manutentive e di piccole riparazioni svolte da operai o dagli stessi armatori (alcuni, anzi, trovano proprio in queste piccole attività il loro modo di passare momenti di svago e di approfondire la conoscenza della propria imbarcazione); quindi la molestia che eccede la normale tollerabilità (della quale la prassi sociale è un importante indice rivelatore) deve avere caratteristiche peculiari di durata ed intensità, e non può essere individuata nella semplice e comune attività manutentiva e di prova motori, senza alcuna specifica ulteriore connotazione idonea a renderla potenzialmente dannosa o di disturbo.

Sintesi: Non appare ragionevole che, per ogni operazione di pulizia delle sentine, le barche debbano essere alate necessariamente, parendo sufficiente, viceversa, allo scopo di salvaguarda del tratto di mare dato in concessione, che i liquidi inquinanti siano prelevati in modo tale da evitarne il versamento e lo smaltimento in mare.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> REGOLAMENTO D'USO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6479 del 12/12/2011 - Relatore: Manfredo Atzeni -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Le previsioni d'utilizzo delle strutture portuali debbono prima di tutto tenere conto dell'interesse alla corretta gestione dei servizi d'interesse generale e solo subordinatamente degli interessi dei singoli utilizzatori.

Estratto: «L'Amministrazione ha negato il rilascio della necessaria concessione ritenendo il relativo spazio necessario per l'ormeggio di mezzi di servizio. L'appellata società sostiene l'illegittimità dei dinieghi successivamente opposti alle sue ripetute istanze, rilevando che l'Amministrazione ha trasfuso le proprie valutazioni discrezionali in ordine alla gestione degli approdi nel porto di Gallipoli nell'ordinanza n.15/96, con la quale lo spazio alla cui concessione essa aspira è stato destinato all'ormeggio di un'unità con le caratteristiche di quella di sua proprietà, per il cui ormeggio sono state presentate le istanze in questione. La contrarietà con le previsioni della ordinanza appena richiamata inficerebbe i successivi dinieghi, ed anche le modifiche apportate alla medesima sarebbero inficiate da sviamento di potere, essendo preordinate alla risoluzione del contenzioso aperto. Le suddette considerazioni sono state fatte proprie dal primo giudice (che ha annullato tutti gli atti impugnati in primo grado), ma non sono condivise dal Collegio. Come ha sul punto correttamente rilevato, sia pure sinteticamente, l'atto d'appello, ritiene il Collegio che le previsioni d'utilizzo delle strutture portuali debbano prima di tutto tenere conto dell'interesse alla corretta gestione dei servizi d'interesse generale e solo subordinatamente degli interessi dei singoli utilizzatori. In altri termini, afferma il Collegio che l'interesse alla corretta e funzionale collocazione delle unità destinate al servizio pubblico deve essere soddisfatto prioritariamente. Alla luce di tale principio, deve essere affermato che l'atto con il quale l'Amministrazione ripartisce gli spazi di ormeggio fra operatori pubblici ed utenti privati è vincolante nella parte in cui individua gli spazi riservati a questi ultimi ed anche nella parte in cui regola la ripartizione degli spazi fra i diversi operatori privati. Lo stesso atto non può, invece, giungere ad impedire la soddisfazione di interessi pubblici primari, vietando all'Amministrazione di disporre il migliore ormeggio dei mezzi del servizio pubblico e delle Forze dell'ordine. Evidenti esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa impongono all'Amministrazione di prevedere gli spazi destinati ai mezzi del servizio pubblico nell'atto generale di regolamentazione dell'utilizzo degli approdi, ma tale esigenza è recessiva di fronte all'insorgere di primarie necessità del servizio, ferma restando la necessità di consacrarle nell'atto generale non appena possibile, per le suddette esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa. E' poi evidente che la soddisfazione del suddetto interesse primario deve avvenire nel corretto temperamento

con le necessità degli operatori privati, che potranno essere sacrificate nei limiti in cui ciò sia necessario. Da ciò consegue che le ragioni dell'appellata avrebbero potuto trovare ingresso, nel presente giudizio di impugnazione, solo dimostrando la concreta insussistenza delle necessità dell'Amministrazione ovvero l'irragionevolezza della scelta operata, essendo palese la possibilità di giungere al risultato perseguito dell'Amministrazione con minore sacrificio degli interessi privati. L'appellata non propone alcuna di tali argomentazioni, essendo le sue doglianze fondate sul contrasto con la disciplina dettata dall'Amministrazione nell'atto a monte (anche dove non espressamente richiamato) dei dinieghi impugnati.»

TAR MOLISE n.763 del 16/11/2011 - Relatore: Massimiliano Ballorani - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: Sono illegittime le disposizioni del regolamento del porto turistico che consentono al direttore del porto, designato dalla concessionaria, un controllo sui lavori a bordo delle unità in sosta, debordante rispetto alla mera verifica del rispetto delle norme antinquinamento e di sicurezza, e degli interessi degli utenti alla ordinata utilizzazione del bene demaniale.

Estratto: «In adempimento di tale ultima previsione, la M. s.r.l. ha presentato alla Capitaneria di Porto di Termoli la proposta di “regolamento del porto turistico di Termoli”, per l'approvazione, avvenuta con ordinanza n.10 del 21.5.2010. L'articolo 13 di tale regolamento prevede che “l'esecuzione di lavori/manutenzioni o prova motori alle unità presenti presso i posti barca o nei canali di navigazione ovvero in prossimità dell'imboccatura del porto possono essere effettuati solo su specifica autorizzazione rilasciata dal direttore del Porto Turistico. Predetta autorizzazione è subordinata alla presentazione di apposita documentazione da trasmettere alla direzione del porto. Condizioni essenziali al rilascio dell'autorizzazione saranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sull'ambiente di lavoro, rispetto dell'ambiente e regolarità contributiva. Il personale incaricato ai lavori sarà munito di un tesserino di identificativo e dovrà osservare e rispettare le indicazioni fornite dal direttore del porto. Le attività in parola non possono, comunque, essere svolte in giorni festivi ovvero nelle fasce orarie indicate nel seguente articolo 14”. L'articolo 22, inoltre, prevede che non solo l'alaggio e il varo, ma anche le attività di riparazione e manutenzione devono essere eseguite nelle zone di cantiere e negli spazi appositamente destinati dal direttore del porto turistico. Ai sensi dell'articolo 3, infine, il direttore del porto turistico vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore e del regolamento e adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza di quest'ultimo; anche mediante l'allontanamento dal porto dei contravventori. Tutto ciò premesso, le norme di cui all'articolo 13 e 22 appaiono illegittime nella misura in cui consentono al direttore del porto, designato dalla concessionaria, un controllo sui lavori a bordo delle unità in sosta, debordante rispetto alla mera verifica del rispetto delle norme antinquinamento e di sicurezza, e degli interessi degli utenti alla ordinata utilizzazione del bene demaniale (e in tale ultimo caso, senza alcun abuso emulativo, e quindi nei limiti della normale tollerabilità, quale risultante dalla prassi e dalla destinazione del bene demaniale). Nel verificare tali limiti, inoltre, la Capitaneria avrebbe dovuto tenere in debita considerazione l'attività economica svolta dalla concessionaria, che la pone in oggettiva concorrenza con i potenziali operatori economici che richiedono di accedere al porto (situazione che può essere definita come ad alto rischio sintomatico di eccesso di potere); e

quindi determinare in modo più rigoroso e puntuale i confini del potere di vigilanza e di autorizzazione. Nel caso di specie, in particolare, la genericità dei poteri autorizzativi ad essa conferiti appare consentire alla concessionaria di vietare, in senso assoluto, anche lo svolgimento di lavori che implicano la mera prova dei motori o lo svuotamento delle sentine, senza l'obbligo di verificare in concreto se, per le modalità esecutive, tali attività sono, o meno, moleste al di là della normale tollerabilità degli utenti e se inoltre vengono effettuate, o meno, con versamento diretto in acqua di reflui inquinanti.»

Sintesi: Il tenore dell'articolo 68 del codice della navigazione e dell'articolo 59 del regolamento di attuazione, che non prevedono facoltà di delega in favore dei concessionari, implicano che la disciplina contenuta nelle ordinanze regolamentari adottate dall'autorità marittima deve essere talmente dettagliata da non riservare margini di discrezionalità al direttore della struttura privata concessionaria.

Estratto: «Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, spetta al capo del circondario marittimo la regolamentazione di tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, inoltre, l'esercizio delle attività professionali (tra cui anche la manutenzione e riparazione di imbarcazioni e motori) è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima e, eventualmente, all'iscrizione in appositi registri da essa tenuti. Come si evince anche nelle difese dell'avvocatura erariale, il tenore di tali norme, che non prevedono facoltà di delega in favore dei concessionari, implicano che la disciplina contenuta nelle ordinanze regolamentari adottate dall'autorità marittima deve essere talmente dettagliata da non riservare margini di discrezionalità al direttore della struttura privata concessionaria (tanto più, per le considerazioni sopra svolte, qualora la concessionaria stessa sia in regime di concorrenza con alcuni dei soggetti economici interessati ad accedere al porto). Il potere di vigilanza della concessionaria, pertanto, nello svolgimento dell'attività di gestione e custodia del bene demaniale (con correlata potestas escludendi), deve limitarsi a verificare il rispetto, da parte degli utenti e operatori vari, delle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze dell'autorità marittima; in sostanza alla concessionaria non può riservarsi un potere discrezionale di determinare quali condotte sono lecite e quali ledono invece gli interessi pubblici (inquinamento, ordine pubblico, sicurezza, ecc...); fermo restando che la stessa, con diligenza e buona fede, deve adottare tutte le misure per la salvaguardia dei beni che ha in custodia (es. verificare l'identità e la registrazione degli operatori, che i medesimi siano autorizzati dai proprietari a recarsi a bordo delle imbarcazioni, ecc...). In questa ottica, è evidente, ad esempio, come la verifica della regolarità contributiva o fiscale spetti ad altre autorità e non certo alla concessionaria di un bene pubblico. La concessionaria, inoltre, nell'ambito del regolamento d'uso del bene demaniale approvato dall'autorità marittima, non deve consentire quei comportamenti che siano effettivamente pericolosi o molesti per i beni e gli utenti, senza eccedere, però, a tal fine, dai limiti del principio di proporzionalità e adeguatezza allo scopo, cioè senza arrivare ad abusare del proprio potere di vigilanza e gestione, finendo per vietare comportamenti che non superano la normale tollerabilità, in quanto per prassi sono normalmente svolti nei porti turistici; salvo, peraltro, il divieto di eseguirli in determinati orari, normalmente dedicati al riposo, come, del resto, appare già previsto, anche nel caso in esame. Ad esempio, la prova motori può essere vietata in orari notturni o pomeridiani normalmente dedicati al riposo delle persone, ma non in senso

assoluto; salvo impedire, ovviamente, lavori che per la loro entità (immissione notevole di fumi e rumori) devono essere ontologicamente svolti presso le officine. E' fatto notorio che in tutti i porti turistici si assiste normalmente a quotidiane attività manutentive e di piccole riparazioni svolte da operai o dagli stessi armatori (alcuni, anzi, trovano proprio in queste piccole attività il loro modo di passare momenti di svago e di approfondire la conoscenza della propria imbarcazione); quindi la molestia che eccede la normale tollerabilità (della quale la prassi sociale è un importante indice rivelatore) deve avere caratteristiche peculiari di durata ed intensità, e non può essere individuata nella semplice e comune attività manutentiva e di prova motori, senza alcuna specifica ulteriore connotazione idonea a renderla potenzialmente dannosa o di disturbo. Né, continuando, appare ragionevole che, per ogni operazione di pulizia delle sentine le barche debbano essere alate necessariamente, parendo sufficiente, viceversa, allo scopo di salvaguarda del tratto di mare dato in concessione, che i liquidi inquinanti siano prelevati in modo tale da evitarne il versamento e lo smaltimento in mare.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.6662 del 26/11/2010 - Relatore: Silvio Lomazzi - Presidente: Angela Radesi

Sintesi: Il recepimento da parte del Comune del regolamento per la gestione del porto turistico sana il vizio di competenza in cui è incorsa la Capitaneria di Porto nell'approvare il regolamento citato.

Sintesi: Il recepimento del regolamento di uso e di esercizio del porto turistico predisposto dal concessionario è di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale.

Estratto: «Il Collegio tralascia l'esame dell'eccezione di rito sollevata dalla parte controinteressata, stante l'infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto. Invero è necessario evidenziare che il dedotto vizio di incompetenza della Capitaneria di Porto nell'approvare il regolamento in esame risulta in ogni caso sanato dal recepimento, ad opera del Comune, del regolamento medesimo, con la delibera impugnata; che il Masterplan del PIT del 2007 (cfr. artt.7 e 9, all.7 al ricorso) è riferito ai nuovi porti o all'ampliamento e alla riqualificazione di quelli esistenti e dunque non trova applicazione, in particolare per la fissazione di una quota di posti-ormeggio per il charter nautico, nel caso di specie; che dunque non assume rilievo la mancata fissazione di un termine certo di validità per la recepita disciplina in via transitoria; che trattasi di disposizioni di uso e di esercizio del porto turistico, predisposte dal concessionario e verificate dall'Autorità competente, in applicazione dell'art.17 della concessione medesima (cfr. all.3 al ricorso); che quindi correttamente il Comune ne ha effettuato il recepimento, mediante delibera della propria Giunta.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TIPOLOGIE --> PORTI E APPRODI TURISTICI --> SERVIZIO GESTIONE PORTO TURISTICO

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.172 del 30/01/2015 - Relatore: Riccardo Giani - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: L'affidamento della gestione di più specchi d'acqua portuali dei quali l'Amministrazione comunale risulta concessionaria non coinvolge il tema dell'uso generale dei beni demaniali, in quanto l'art. 36 del Codice della Navigazione, secondo cui la concessione d'uso dei beni demaniali deve essere compatibile "con le esigenze del pubblico uso" può semmai influire sulla conformazione della concessione demaniale ma non risulta ostacolare le modalità di gestione delle concessioni (gestione unitaria o meno, attribuzione della gestione con gare separate o con gara unitaria).

Estratto: «13 – Con il quinto motivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio le ricorrenti censurano la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 2010, avente ad oggetto "Affidamento gestione dei servizi portuali – Individuazione linee guida", muovendo una serie di contestazione al suddetto atto. La censura deve essere esaminata in uno con il primo mezzo di cui al primo atto di motivi aggiunti, con il quale le ricorrenti ripetono analoghe doglianze nei confronti della sopravvenuta deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 2010 di "Presa d'atto delibera Giunta Comunale n. 100/2010". Nell'ambito del quinto motivo di cui al ricorso introduttivo del giudizio la gravata deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 2010 viene contestata, in primo luogo, per vizio di competenza, l'adozione di indirizzi di portata generale sulla gestione portuale spettando all'organo consiliare; la censura risulta superata dall'evoluzione procedimentale, giacché la deliberazione di Giunta (con cui si è approvata la relazione del responsabile del servizio del 27.9.2010) è stata seguita dalla deliberazione consiliare n. 47 del 2010, con la quale il Consiglio Comunale ha pur esso preso atto della relazione del 27.9.2010 e l'ha anch'esso approvata, richiamando anche il pregresso atto di Giunta; la contestazione di competenza è dunque stata superata, stante l'intervento, dopo la deliberazione di Giunta, di una deliberazione di Consiglio Comunale di identico contenuto. Sempre con il quinto motivo del ricorso introduttivo e con la prima censura di cui al primo atto di motivi aggiunti si contestano gli atti impugnati (deliberazioni di Giunta n. 100 del 2010 e di Consiglio n. 47 del 2010) per il merito del loro contenuto, sostenendo parte ricorrente che sarebbe illegittima la ivi prevista unica gestione portuale, considerata come in contrasto con la destinazione primaria dei beni del demanio marittimo ad un uso generale, come risulterebbe dal fatto che l'unitarietà della gestione dell'intero porto escluderebbe la presenza di banchine di libera fruibilità da parte del naviglio. Il profilo di censura in esame è infondato. I gravati atti hanno ad oggetto indirizzi forniti dagli organi politici comunali in punto di gestione dei servizi portuali e, più specificamente, pongono la questione di come procedere all'affidamento della gestione di più specchi d'acqua dei quali l'Amministrazione comunale risulta concessionaria; l'opzione che gli organi comunali effettuano è a favore di una unitarietà di gestione, a mezzo di affidamento con unica gara competitiva, ciò al fine "di assicurare un